

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE*****Il quadro RW in ipotesi di trust nella bozza di circolare***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La bozza di circolare diramata lo scorso **11 agosto**, destinata alla pubblica discussione tra gli operatori, affronta **tre macro temi** relativi al mondo del trust:

- la **fiscalità diretta del trust** alla luce dell'[articolo 13 D.L. 124/2019](#);
- la **fiscalità indiretta del trust** alla luce del consolidato orientamento della Cassazione in tema di **imposta di donazione** ed **imposte ipotecarie e catastali**;
- il **monitoraggio fiscale** in ipotesi di trust.

In questo intervento ci soffermiamo su questo ultimo aspetto, che avevamo già affrontato in un [recente contributo](#). Facciamo il punto su quelli che sono i nuovi **chiarimenti** presenti nella **bozza**.

La circolare riprende il tema del **trust interposto** per affermare – come era logico – che in questi casi gli **investimenti esteri** devono essere **imputati direttamente al soggetto nei cui confronti si realizza l'interposizione**.

Il chiarimento – assolutamente condivisibile sul punto – attiene al fatto che l'adempimento del **monitoraggio fiscale** compete ai **trust** (opachi o trasparenti) che **non risultano essere fittiziamente interposti**. Si desume, quindi, che il **trust interposto non è tenuto all'adempimento**.

Purtroppo la bozza di circolare **non propone qualche esempio di trust interposto**. Si tratta ragionevolmente del **trust auto dichiarato** mentre è **incerto** il caso in cui il **disponente coincida col guardiano**.

Interessanti chiarimenti sono giunti in relazione alla **questione dei titolari effettivi**. L'Agenzia ha confermato che sono **esclusi dall'adempimento**:

- il **trustee** ([risoluzione AdE 53/E/2019](#));
- il **guardiano** ([risposta all'istanza di interpello n. 506/2020](#)).

Oltremodo interessante è la nuova **esclusione** prevista per il **disponente** sulla quale gli Uffici non si erano mai espressi in una **risposta ufficiale pubblica**.

L'Agenzia, inoltre, conferma un chiarimento dato nella [circolare 38/E/2013](#) secondo cui il monitoraggio da parte dei **titolari effettivi** libera il **trust** dall'adempimento in questione.

Peccato che il trust, a partire dal 2020, sia **soggetto ad Ivie e ad Ivafe** per cui, a meno di non ritenere che le **patrimoniali estere** siano liquidabili direttamente nel modello F24, la **compilazione del quadro RW risulterà comunque necessaria**.

Il chiarimento, tuttavia, va accolto con estremo favore in quanto, **in caso di mancata compilazione del quadro RW e di liquidazione di Ivie ed Ivafe**, l'Ufficio potrà **sanzionare solo l'Ivie e l'Ivafe ma non anche il mancato monitoraggio fiscale**, in quanto **non obbligatorio**.

Un ulteriore chiarimento interessante attiene al caso dei **"titolari di interessi successivi"**, ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo **al venire meno dei primi beneficiari**, subentrando a questi ultimi.

La bozza di circolare precisa che costoro **non sono qualificabili come "titolari effettivi"** ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano **clausole statutarie** o altri atti del trust tali per cui essi possano essere, anche solo potenzialmente, destinatari di **reddito** o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di **"titolari di interessi antecedenti"**.

Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza, nei termini sopra indicati, l'eventuale **attribuzione** disposta in loro favore a discrezione del **trustee**.

Il chiarimento è interessante ma necessita di **ulteriori delucidazioni** per evitare profili di incertezza tra gli operatori.

La bozza pare riferirsi in modo evidente al caso del **beneficiario del residuo**.

Si ipotizzi, per fare un esempio, che durante la vita del trust il **trustee** debba provvedere al beneficiario vitalizio Tizio e che **dopo la morte di Tizio, Caio sia il beneficiario del residuo**. Tizio risulterà essere il **titolare effettivo** mentre **Caio lo diventerà solo dopo la morte di Tizio**.

Più incerto, invece, è il caso del trust nell'ambito del quale Tizio è **beneficiario solo dei frutti** ma non del fondo del trust che spetterà a Caio, ma solo alla fine del trust. È sufficiente la posizione di Tizio per scalzare Caio dallo **status di titolare effettivo**?

Nessuna indicazione, inoltre, viene data in merito ai **beneficiari minorenni** e alla moltiplicazione delle segnalazioni da parte dei beneficiari.

Diversi sono gli ulteriori **profili di incertezza** con i quali gli operatori si sono confrontati nel corso degli anni e che non hanno al momento trovato risposta nella bozza.

Segnaliamo, infine, che l'Agenzia ha confermato quanto da me sostenuto in diverse occasioni, ossia **che la modifica operata dal D.Lgs. 90/2017 opera dal periodo d'imposta 2017** (RW2018).

Le istruzioni al **quadro RW 2017** per il periodo di imposta 2016 facevano riferimento alle **vecchie regole contenute nella disciplina previgente**.

La conseguenza è una inevitabile scollatura tra le **comunicazioni che giungono all'Agenzia** attraverso il sistema **CRS (common reporting standard)**.

Ogni opportuno **chiarimento** alle **lettere di compliance** è già stato dato in passato e continuerà ad essere dato attraverso il canale Civis.